

# PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT7120215 "Torre del Cerrano"

**Quadro Normativo** 

A cura di Mirella DI GIANDOMENICO

2015

#### **CAPITOLO 1**

#### **QUADRO NORMATIVO**

#### 1.1 Convenzioni internazionali

Nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente si trovano molti accordi in tema di tutela della vita animale, vegetale, dei luoghi e habitat naturali, delle risorse biologiche, nonché sulla protezione della diversità biologica o biodiversità.

I primi strumenti di protezione di diritto internazionale avevano la tendenza ad adottare soluzioni ad hoc in riferimento ad una particolare specie o categorie di specie in pericolo. Ma l' esigenza di sviluppare principi e obblighi a carico della comunità internazionale per la protezione e conservazione si comincia a sentire e così comincia ad emergere i concetti quali "patrimonio comune" o "interesse comune" che individuano il comune interesse della comunità internazionale alla salvaguardia di certe aree o di certe specie.

I principi di diritto internazionale dell'ambiente che si sono sviluppati a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 fino ad oggi, possono essere applicati anche in materia di protezione della flora e della fauna, con il ricorso alla cooperazione, sia per la preservazione che per ,l'utilizzazione delle stesse.

Successivamente è nell'ambito della Convenzione di Rio del 1992 che si sottolinea l'importanza delle biodiversità, ossia della diversità biologica, che consiste nella varietà della vita in tutte le sue forme.

Esiste una molteplicità di trattati che riprendono e sviluppano i principi e strategie.

Tra gli strumenti di carattere generale vengono citate quattro convenzioni internazionali che risultano essere particolarmente importanti per l'istituzione di un regime di protezione ambientale della flora e della fauna:

- Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, relativa alla creazione delle zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione. Le Parti contraenti hanno l'obbligo di designare almeno una zona umida da inserire in un apposito elenco.
- Convenzione sulla protezione culturale e naturale mondiale adottata a Parigi il 23 novembre 1972 alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Anche in questa convenzione è prevista la compilazione di un elenco ufficiale dei luoghi considerati quali patrimonio culturale e naturale appartenente alla comunità mondiale.
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica in pericolo di
  estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES). Con essa si provvede a controllare e
  prevenire il commercio internazionale di quelle specie di animali e piante in pericolo di estinzione.
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica firmata a Bonn il 23 giugno 1979. E' previsto un quadro completo di cooperazione tra Stati per la ricerca scientifica, la ricostruzione degli habitat naturali, la rimozione degli ostacoli alla migrazione.

Si sono susseguite anche convenzioni sulla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dopo i disastri come quello di Torrey Canyon nel 1967 avvenuto nel Canale della Manica

#### 1.2 Normative Comunitarie

La Direttiva Habitat 92/43/CEE è diretta alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva Habitat consta di 24 articoli (oltre sei allegati). Può essere idealmente suddivisa in quattro sezioni:

- la prima, introduttiva e definitoria, costituita dagli articoli 1 e 2;
- la seconda che istituisce e disciplina la Rete Natura 2000 (Conservazione degli habitat naturali e degli habitat della specie, costituita dagli articoli 3- 11;
- la terza rubricata sotto il titolo della "Tutela della Specie", costituita dagli articoli 12-16;
- la quarta comprendente eterogenee disposizioni di contorno, complementari e finali.

I due pilastri principali su cui fa forza la Direttiva sono:

- la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II
- il regime di "Tutela delle specie" elencate negli allegati IV e V.

Lo scopo della Direttiva Habitat è nell'art.2 "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato." Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce al secondo comma che "le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e della specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario".

Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto sia delle esigenze economiche, sociali e culturali che delle particolarità regionali e locali.

Nell'art. 3 dedicato alla Conservazione degli habitat naturali e degli habiat delle specie, il legislatore ha introdotto la definizione della rete ecologica europea: **RETE "NATURA 2000".** 

La rete Natura 2000 è una rete ecologica europea per la conservazione della biodiversità avente ad oggetto Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat. Essa comprende, oltre alle Zone Speciali di Conservazione anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli".

La Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE istituita per la conservazione degli uccelli selvatici, ha previsto le Zone di Protezione Speciale(ZPS) destinate ad applicare le misure di salvaguardia, mantenimento ed, eventualmente, il ripristino degli habitat naturali in una condizione soddisfacente rispetto alle specifiche peculiarità del sito.

La rete Natura 2000 è formata sia da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I sia tipi di habitat delle specie di cui nell'allegato II e deve garantire il mantenimento e la conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di riparazione naturale.

Si ritiene conservazione soddisfacente quando:

- l'area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
- la struttura e le funzioni specifiche e necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- l'area di ripartizione naturale si estende in modo marginale sul territorio.

Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habiat naturali e degli habiat della specie.

#### Misure di conservazione

Le misure di conservazione sono necessarie per le aree inserite nella rete Natura 2000 e ciò comporta l'applicazione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habiat naturali di cui all'allegato I e degli habitat di specie di cui allegato II.

La Direttiva stabilisce un regime generale di conservazione che deve essere istituito dagli stati membri per le zone speciali di conservazione e che si applica anche alle zone di protezione speciale.

In generale sia per tutte le misure di conservazione che per i piani di gestione, lo scopo fondamentale è quello di permettere la realizzazione delle finalità della direttiva, ovvero "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato".

Più specificatamente per misure di conservazione si intende quel complesso di misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente.

Il legislatore europeo a proposito di interventi normativi per adottare le misure di sicurezza mette a disposizione degli Stati membri diverse misure:

- le misure regolamentari
- le misure amministrative
- le misure contrattuali

#### MISURE REGOLAMENTARI

Le misure regolamentari sono gli interventi di tipo normativo o regolativo che consistono in disposizioni generali e astratte riferite alla attività ammesse o vietate all'interno delle aree Natura 2000. Il termine non deve essere inteso in senso stretto cioè limitato alle fonti regolamentari quali i regolamenti governativi, regionali, provinciali, comunali, degli enti parco o di altri enti di gestione delle aree protette. Ad essa vanno riferite la categoria di interventi di natura legislativa quali le leggi statali ( decreti legge e legislativi), le leggi regionali ( o provinciali per le Province autonome) e gli interventi di natura secondaria non regolamentare come le fonti statutarie, circolari interpretative, atti di indirizzo e coordinamento.

Sono misure regolamentari anche gli interventi di natura pianificatoria o programmatoria a contenuto generale.

#### MISURE AMMINISTRATIVE

Le misure amministrative sono gli interventi delle autorità amministrative e gli interventi a contenuto provvedi mentale riguardanti lo stato di conservazione degli habiat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti. Esse comprendono ordini, autorizzazioni, divieti e prescrizioni riferiti a singole aree o singoli elementi interni alle aree. Le misure amministrative possono provenire da qualsiasi autorità pubblica che abbia poteri amministrativi relativamente all'area in esame: Enti gestori delle aree protette, Comuni, Comunità montane, Province, Regioni e Stato.

## MISURE CONTRATTUALI

Le misure contrattuali sono gli interventi previsti in accordi tra più soggetti ( tra soggetti privati o tra autorità pubbliche e soggetti privati) al fine di conservare gli habitat o le specie.

Tra le misure contrattuali possono essere compresi anche gli strumenti della programmazione negoziata come gli "Accordi di programma" i "Contratti d'area" e i "Patti territoriali".

#### Le misure di salvaguardia

Le misure previste dal secondo comma dell'art.6 della Direttiva Habitat, sono distinte dalle misure di conservazione.

In base al principio giuridico internazionalistico, non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per varare le misure di conservazione.

La natura delle misure di salvaguardia è anticipatoria. Il precetto impone, infatti, a tutti gli Stati membri di prendere tutte le misure opportune per garantire che non si verifichino un degrado o una perturbazione significativi. Esso si applica nelle Zone Speciali di Conservazione.

#### Il Piano di Gestione

La Direttiva, accanto alle misure di conservazione, prevede la possibilità che le zone speciali di conservazione siano dotate anche di apposito piano di gestione.

La Direttiva Habitat all'art.6 comma 1, prevede la possibilità per gli Stati membri di procedere alla istituzione di Piani di Gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo che stabiliscono misure di conservazione dei tipi di habiat naturali e delle specie.

Qualsiasi piano forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione di incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avutola certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parare dell'opinione pubblica.

I Piani di gestione possono consistere in documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo. Attualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali non garantiscono spesso l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale.

La Commissione europea, pertanto, ha ribadito che una volta predisposti, i piani di gestione hanno priorità logica rispetto alle misure di conservazione.

Il Piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio.

Inoltre, affinché il piano di gestione possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale, dovrà seguire un iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione sovraordinata.

I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione deve integrarsi o a cui deve fare riferimento sono:

- la Provincia e/o l'area metropolitana
- il bacino idrografico come previsto nella Legge n.183/1989;
- la Regione e la Provincia autonoma

L'Ente gestore dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano unitamente alla Commissione di Riserva, ha previsto che il Piano di Gestione non abbia valenza normativa.

Difatti è in corso di elaborazione il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta che sarà il fulcro normativo.

Questo significa che per ogni lacuna normativa che si evidenza nell'ambito della gestione dell'AMP, ai fini dell'applicazione del Piano di Gestione, si può attingere al Regolamento di esecuzione e organizzazione in corso di formulazione.

#### Siti "Natura 2000"

## Siti di importanza comunitaria (SIC)

La Direttiva Habitat nell'art.1 lettera k) definisce il Sito di Importanza Comunitaria come un sito che nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti, i cosiddetti pSIC, "proposte di Siti di Importanza Comunitaria" nei quali si trovano habitat naturali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli) e vegetali.

Ogni Stato membro ha a disposizione un "Manuale di Interpretazione" pubblicato appositamente dalla Commissione Europea per individuare gli habitat.

Relativamente al territorio italiano, l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che trasmettono, attraverso un Formulario standard europeo compilato per ogni sito e completo di cartografia, i dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche quest'ultimo fornito di un "Manuale nazionale di interpretazione degli habitat" per l'identificazione degli habitat rilevati. Tali dati vengono verificati nella loro completezza e coerenza e trasmessi alla Commissione Europea.

## **ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)**

La Direttiva Habitat nell'art.1 lettera I) definisce Le Zone Speciali di Conservazione come un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habiat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Le ZSC vengono istituite con Decreto Ministeriale, adottato d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata a partire dalla designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e stabiliscono le misure di conservazione, gli obblighi e i criteri di gestione degli habitat naturali.

Gli impegni previsti non sono quelli consueti stabiliti dalla Legge n.394 del 6 dicembre 1991 sulle aree protette, bensì vengono definiti in modo specifico per ciascuna area da proteggere, secondo le sue caratteristiche e la presenza di specie ed habitat particolari.

Le ZSC, insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) - istituite specificamente per la protezione degli uccelli - costituiscono Natura 2000, la rete ecologica per la conservazione della biodiversità europea che in Italia copre un'area pari al 21% del territorio nazionale.

## **ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)**

La Direttiva 79/409/CEE, Direttiva "Uccelli", successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, prevede la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati Membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, gestione e regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli, per ristabilirne una varietà e una superficie sufficiente di habitat tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano innanzitutto l'istituzione di zone di protezione.

Sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda gli habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva (art.4, comma 1). Inoltre adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente , tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. (art.4, comma2).

L'obiettivo della Commissione Europea è costituire, in particolare nei riguardi delle specie migratorie, una rete coerente di zone di protezione speciale tali da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre del territorio europeo.

Per l'istituzione delle Zone di Protezione Speciale è necessario che il Ministero dell'Ambiente trasmetta alla Commissione Europea dei Formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle zone individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Entro sei mesi dalla loro adozione, le Regioni e le Province autonome devono comunicare al Ministero dell'Ambiente le misure di conservazione ed il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS.

Con il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 con il quale si stabiliscono i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS, vengono individuate tredici tipologie ambientali di riferimento pe rle Zone di Protezione Speciale, tenuto conto dei criteri ornitologici indicati dalla Direttiva Uccelli e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- ambienti aperti delle montagne mediterranee;
- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- ambienti fluviali;
- ambienti agricoli;
- risaie;
- corridoi di migrazione;
- valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Nel medesimo Decreto Ministeriale sono indicati i divieti, gli obblighi e le attività da promuovere nelle ZPS.

#### **Individuazione SIC**

Nella Direttiva Habitat è specificato che con zone speciali di conservazione si intende un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

La procedura da seguire consiste nelle seguenti fasi:

- 1) Ogni Stato membro propone un elenco di siti, con l'indicazione dei tipi di habitat naturali e delle specie locali.
- 2) L'elenco e le informazioni su ogni sito, vengono trasmessi alla Commissione entro tre anni dalla notifica della direttiva. Tali informazioni sono complete di mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, al sua estensione e vengono trasmesse mediante un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della Direttiva Habitat.
- 3) La Commissione, quindi, in accordo con ognuno dei Stati membri un progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria.
- 4) Infine viene fissato dalla Commissione entro un termine di sei anni dalla notifica del decreto, un elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria.

I siti così selezionati devono essere designati dai rispettivi Stati membri come Zone Speciali di Conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni , stabilendo la priorità ai fini del mantenimento o ripristino di uno o più tipi di habitat ,nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

Nel nostro ordinamento nazionale i SIC e le ZPS sono classificabili a tutti gli effetti tra le aree naturali protette italiane.

Le aree naturali protette italiane rappresentano una rete di tutela ambientale di eccezionale rilievo paesaggistico e ambientale, con un forte connotato di antropizzazione e un'interrelazione tra esigenze di tutela ed esigenze di carattere economico.

In Italia si riscontra la presenza di diverse tipologie di aree protette istituite in base a differenti strumenti giuridici: le zone umide di importanza internazionale e la Rete di Natura 2000.

Attraverso il **DPR 8 settembre 1997 n.357**, modificato ed integrato con DPR 12 marzo 2013 n.120, si è data attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat, regolamentando l'individuazione delle zone protette, le misure di protezione dei siti e delle specie animali e vegetali in essi esistenti.

Secondo l'art.23 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessari per conformarsi alla direttiva medesima, entro due anni a decorrere dalla sua notifica, ed informare immediatamente la Commissione.

Per quanto riguarda l'individuazione delle zone protette, l'art.3, commi 1 e 2, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, con proprio procedimento, siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche, elencati negli allegati A e B del Regolamento e devono dare comunicazione al Ministero dell'Ambiente. Al Ministero dell'Ambiente, spetta, su questa base, la proposta alla Commissione Europea.

In base agli elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati Membri, la Commissione adotta un elenco di siti di importanza comunitaria che entrano a far parte della rete "Natura 2000". Gli Stati Membri, a questo punto, designano, ognuno con proprio atto, i SIC come "Zone Speciali di Conservazione" per la formazione della rete ecologica europea.

I Siti di Importanza Comunitaria vengono indicati conformemente all'art.3, comma 1 e deve avvenire entro il termine di sei anni dalla comunicazione da parte della Commissione europea all'elenco dei siti.

Nell'ordinamento italiano si provvede alla designazione con decreto del Ministero dell'Ambiente.

## 1.3 Legislazione conservazionistica italiana

LEGGE N.874 del 19/02/1975 riguardante il controllo del commercio di specie minacciate DPR n.448 del 13/03/1976 sulla Conservazione delle zone umide LEGGE n.184 del 06/04/1977 sulla Protezione di zone di elevato interesse naturalistico LEGGE n. 812 del 24/11/1978 Protezione degli uccelli

**LEGGE n.503 del 05/08/1981** Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente

**LEGGE n.42 del 25/01/1983** Conservazione delle specie migratorie

**LEGGE n.157 del 11/02/1992** Conservazione degli uccelli selvatici- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il legislatore vuole garantire la tutela della fauna selvatica regolamentando il prelievo venatorio affinché le esigenze di conservazione della specie non contrastino con le esigenze di tutela delle produzioni agricole.

In particolar modo l'art.2 definisce l'oggetto delle tutela, ovvero tutte le specie della fauna selvatica ed elenca una serie di specie protette.

Nel tutelare le produzioni agricole e ai fini dell'esercizio venatorio, nell' rt.18 viene elencata una serie di specie di fauna cui è consentito l'abbattimento solo in determinati periodi e con determinate modalità, specificate nei regolamenti del calendario venatorio riprogrammato annualmente nelle diverse zone.

## LEGGE n.124 del 14/02/1994 per la protezione della biodiversità RECEPIMENTO NAZIONALE E REGIONALE

La Direttiva 92/43/CEE(Direttiva Habitat) è stata recepita in Italia con il regolamento di attuazione **D.P.R. n.357 del 08/09/1997**, entrato in vigore il 24 ottobre 1997, successivamente modificato e integrato dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999 e soprattutto dal DPR 13 marzo 2003 n.120.

Le procedure di conservazione disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Esse tengono conto delle esigenze economiche sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Per operare nella conservazione della specie è necessario un complesso di misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche.

Negli allegati al Regolamento sono specificati:

- gli habitat naturali,
- gli habitat naturali di interesse comunitario
- tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale che sono evidenziati nell'allegato A con un asterisco (\*)
- stato di conservazione di un habitat naturale
- habitat di una specie: un ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico
- specie di interesse comunitario: indicate negli allegati B,D,E,
- specie prioritarie che sono evidenziate nell'allegato B, evidenziate con l'asterisco (\*).

Ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ogni Regione e le Provincie autonome di Trento e Bolzano individuano, con un proprio procedimento i siti in cui si trovano i tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente, a sua volta, formula una proposta alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".

Il Ministero dell'Ambiente in attuazione al programma triennale per aree naturali protette di cui all'art.4 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991, designa con proprio decreto i siti quali "Zone Speciali di Conservazione" entro il termine massimo di sei anni dalla definizione da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

Naturalmente compito del Ministero dell'Ambiente è anche assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000" e seguire le linee fondamentali di assetto del territorio ai sensi dell'art.3 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991.

Nell'art. 4 del Regolamento sono previste le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

In particolare per i siti di importanza comunitaria entro tre mesi dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, mentre per le Zone Speciali di Conservazioneentro sei mesi dalla loro designazione, adottano misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appositi piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habiat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B.

In caso in cui le Zone Speciali di Conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. (art.4 comma 3 del Regolamento di attuazione del DPR n. 357 del 08/09/1997).

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalisticoambientale dei siti di importanza comunitaria.

Di estrema importanza è l'attività del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habiat naturali di interesse comunitario con particolare attenzione a quelli prioritari dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, definisce con proprio decreto le linee guida per il monitoraggio.

Oltre alle procedure di conservazione, il legislatore si premura di trattare nella seconda parte del Regolamento di attuazione la tutela della specie.

Nell'art.8, infatti, sono elencate una serie di divieti per la tutela delle specie animali elencati nell'allegato D, come:

- catturare o uccidere esemplari,
- perturbare la specie nelle fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione,
- distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale
- danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

Sono, inoltre, vietati per le specie di animali dell'allegato D, lettera a) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

Naturalmente oltre alla tutela della specie animale è prevista la normativa della tutela della specie vegetale.

Il legislatore non lascia nulla al caso prevedendo normative anche per quanto riguarda il prelievo ai fini del monitoraggio.

Il Ministero dell'Ambiente, consultati il Ministero delle Politiche Agricole e l'Istituto Nazionale della fauna selvatica, qualora risulti necessario, con proprio decreto stabilisce le adeguate misure affinché il prelievo degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui allegato E, nell'ambiente naturale, avvenga nel rispetto delle norme di tutela.

Allo stesso modo il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli art.8,9 e 10 riguardanti rispettivamente la Tutela della specie faunistica, la Tutela delle specie vegetali e i prelievi a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità. Il Ministero dell'Ambiente ogni due anni trasmette alla Commissione europea una relazione sulle deroghe concesse, completa di indicazione delle specie alle quali si applicano le deroghe, il motivo della deroga compresa la natura del rischio, con l'indicazione delle eventuali alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati. Il Ministero dovrà indicare i mezzi e i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie di animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione, le misure di controllo attuate e i risultati ottenuti. Il Corpo Forestale dello Stato è l'organo di controllo di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'art.8, comma4 della Legge n.349 del 8 luglio 1986 e dell'art.21 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991.

## Il recepimento regionale.

Nella Regione Abruzzo, per quanto riguarda la recente Legge Regionale n.2 del 10 febbraio 2006, le aree Natura 2000 sono spesso considerate all'interno di arre protette sotto le forme del Parco Regionale o della Riserva naturale Regionale. La disciplina più articolata riguardante in maniera specifica Natura 2000 è quella relativa alla Valutazione di Incidenza. Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 119 e 241 del marzo 2002, viene approvato il documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" che assoggetta una serie di piani ed interventi a valutazione di incidenza qualora ricadano all'interno di SIC o ZPS.

## Presenza di aree naturali protette in Italia

In Italia ci sono diverse tipologie di aree protette istituite in base a differenti strumenti giuridici. Il Ministero dell'Ambiente costantemente aggiorna le istituzioni delle nuove aree naturali protette e li monitora. La Legge n.394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), ha previsto l'istituzione di nuovi Parchi Nazionali:

- Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, albumi, Monte Stella e Monte Bulgheria),
- Gargano,
- Gran Sasso e Monti della Laga
- Maiella,
- Val Grande,
- Vesuvio,

in aggiunta ai cinque storici Parchi:

- Parco Nazionale d'Abruzzo
- Parco nazionale del Gran Paradiso
- Parco Nazionale dello Stelvio
- Parco Nazionale del Circeo
- Parco Nazionale della Calabria. Un ente istituito nel 1968, per la salvaguardia ambientale di territori
  della Calabria appartenenti successivamente al Parco nazionale dell'Aspromonte (istituito nel 1994)
  e al Parco nazionale della Sila. Il Parco Nazionale della Calabria è stato soppresso nel 2002, con
  l'istituzione del Parco nazionale della Sila con DPR del 14 gennaio 2002.

Secondo i dati del Ministero dell'Ambiente l'Italia, ai sensi dell'aggiornamento del decreto legislativo del 27 aprile 2010, include un totale di 871 Aree Naturali Protette suddivise in:

- 24 Parchi nazionali: 1.465.681,01 ha di superficie a terra; 71.812,00 ha di superficie a mare
- 27 Aree Marine Protette: 222.442,53 ha di superficie a mare e 652,32 ha di superficie di costa
- 147 Riserve Naturali Statali: 122.775,90 ha di superficie a terra

- 3 Aree Naturali Protette: 2.557.477,00 ha di superficie a mare e 5,70 km di superficie di costa
- 134 Parchi Naturali Regionali: 1.294.655,87 ha di superficie a terra
- 365 Riserve Naturali Regionali: 230.240,21 ha di superficie a terra, 1.284,00 ha di superficie a mare
- 171 Altre Aree Naturali Protette Regionali: 50.237,72 ha di superficie a terra e 18,40 ha di superficie a mare.

In Abruzzo si possono individuare:

#### **PARCHI NAZIONALI**

- Parco Nazionale della Maiella
- Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise
- Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici , una o più formazioni fisiche, geologiche , geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato per un supporto conservativo sia per le generazioni presenti che future.

#### AREE MARINE PROTETTE

Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Le Aree marine protette sono costituite da ambienti marini: le acque, i fondali, i tratti di costa prospicienti che prestano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

Il Ministero dell'Ambiente, sentiti Regione ed enti locali territorialmente interessati, procedono all'affidamento agli enti interessati mediante apposito decreto ministeriale.

Il Regolamento ministeriale, proposto dall'ente gestore e dalla Commissione di Riserva, disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione al grado di protezione necessario per la tutela di ecosistemi.

Le aree marine protette sono, generalmente, suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone: A, B,C,D per assicurare la massima protezione agli ambiti di maggiore valore ambientale (Zona A- riserva integrale, Zona B- riserva generale; Zona C- riserva parziale; Zona D –riserva parziale)

## **RISERVE NATURALI STATALI n.14**

- Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena
- Riserva naturale Valle dell'Orfento II
- Riserva naturale del Lago di Campotosto
- Riserva naturale Pantaniello
- Riserva naturale Quarto Santa Chiara
- Riserva naturale Fara San Martino Palombaro
- Riserva naturale Feudo Ugni

- Riserva naturale Lama Bianca di Sant'Eufemia a Maiella
- Riserva naturale Monte Rotondo
- Riserva naturale Monte Velino
- Riserva naturale Piana Grande della Majelletta
- Riserva naturale Colle di Liccio
- Riserva naturale Feudo Intramonti
- Riserva naturale Valle dell'Orfento

#### **PARCHI NATURALI REGIONALI**

Parco regionale naturale del Sirente –Velino

Parchi naturali regionali e interregionali sono anch'essi costituiti da arre terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono nell'ambito di una o più regioni limitrofe un sistema omogeneo.

#### **RISERVE NATURALI REGIONALI n.25**

- Riserva naturale controllata Castel Cerreto
- Riserva naturale controllata Lago di Penne
- Riserva naturale controllata Lago di Serranella
- Riserva naturale controllata Lago San Domenico
- Riserva naturale controllata Borsacchio
- Riserva naturale controllata Grotte di Luppa
- Riserva naturale controllata Grotta delle Farfalle
- Riserva naturale controllata Punta dell'Acquabella
- Riserva naturale controllata Ripari di Giobbe
- Riserva naturale controllata Marina di Vasto
- Riserva naturale guidata delle Sorgenti del fiume Pescara
- Riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo
- Riserva naturale guidata del Fiume Vera
- Riserva naturale guidata Abetina di Rosello
- Riserva naturale guidata Gole del Sagittario
- Riserva naturale guidata Calanchi di Atri
- Riserva naturale guidata Monte Genzana e Alto Gizio
- Riserva naturale guidata Punta Aderci
- Riserva naturale guidata Gole di S. Venanzio
- Riserva naturale guidata Bosco Don Venanzio
- Riserva naturale guidata Monte Salviano
- Riserva naturale guidata Lecceta di Torino di Sangro
- Riserva naturale guidata Cascate del Verde
- Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana
- Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

#### AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI n.6

- Oasi naturale Abetina di Selva Grande
- Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino
- Parco territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto
- Parco territoriale attrezzato di Vicoli
- Parco territoriale attrezzato dell'Annunziata
- Parco territoriale attrezzato del Fiume Vomano

In Abruzzo, pertanto, ad oggi risultano ben n. 50 Aree Naturali Protette Abruzzesi iscritte in Elenco Ufficiale, di cui n.5 Zone di Protezione Speciale, n.54 Siti di Interesse Comunitario e n. 58 siti iscritti nell'elenco Natura 2000. Si può definire il cuore verde d'Europa!

#### AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata istituita con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2009 e regolamentata con Decreto Ministeriale n.218 del 28 luglio 2009 (G.U. n.80 del 7 aprile 2010). Essa è caratterizzata da una superficie a terra pari a 0; Superficie a mare pari a 3.431,00 km e superficie a costa 0,01 km.

Elencata nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 31 maggio 2010 in merito allo schema aggiornato relativo al IV elenco ufficiale delle arre protette, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e dall'art., comma1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è individuata nella n.25 con il Codice EUAP1226.

## **DECRETO MINISTERIALE DEL 21 OTTOBRE 2009.**

Passando ad analizzare il Decreto Ministeriale di istituzione dell'Area Marina Protetta n.21 ottobre 2009, il legislatore attraverso n.14 articoli dispone che :

- La tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale , delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle biocostruzioni a Sabellariahalcochie alle biocenosi di sabbia;
- La promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e
  costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e
  divulgativi;
- La realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- La promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.


L'area marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata ai punti della carta grafica n.34 dell'Istituto idrografico della marina:

Punto	Latitudine				L				
A1	42°	36'.	45"	N	14°	03'.	55"	E	(in costa)
В	42°	37'.	10"	N	14°	05'.	20"	E	
C	42°	37'.	30"	N	14°	08'.	15"	E	
D	42°	35'.	40"	N	14°	09".	50"	E	
E	42°	34'.	00"	N	14°	07'.	55"	E	
F1	42°	33'.	35"	N	14°	06'.	45"	E	(in costa)

#### ART. 4 Delimitazione dell'Area Marina Protetta:

L'Area Marina protetta è suddivisa in tre zone sottoposte a diverso regime di tutela:

ZONA B ZONA C ZONA D



#### Art.5 Attività non consentite

Coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma3, della Legge 6 dicembre 1991 n.394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6 non è consentita:

- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi
  compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio,
  l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport
  acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie autoctone e il ripopolamento attivo;
- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e
  delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica
  o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in
  regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla norma vigente
- introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti
- l'uso di fuochi all'aperto

## Art.6 Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone.

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta, delimitata ai sensi del precedente art.4 e le attività consentita in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art.5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite , adottato ai sensi dell'art.19, comma 5, della Legge n.394 del 6 dicembre 1991.

## Art.7 La gestione dell'Area marina protetta

La gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, ai sensi dell'art.19 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 come integrato dall'art.2, comma37, della Legge 9 dicembre 1998 n.426 e successive modifiche e integrazioni, è affidata provvisoriamente al Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano, costituito a tale scopo tra la Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Pineto e Comune di Silvi.

#### Art. 8 Regolamento di esecuzione e di organizzazione

Al primo comma stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art.6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione d Riserva, il Ministero dell'Ambiente adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta (ai sensi dell'art. 28 della Legge n.979 del 1982).

La Commissione di Riserva affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'aera marina protetta ed esprimendo il proprio parere su proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2, ovvero monitoraggio e aggiornamento che le esigenze ambientali richiedono.

Al secondo comma il Regolamento di esecuzione ed organizzazione ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

#### ATTIVITÀ consentite

ATTIVITÀ	Zona B - Riserva Generale	Zona C - Riserva Parziale	Zona D - di Protezione	
Soccorso e servizio	Consentiti	Consentiti	Consentiti	
Ricerca scientifica	Se Autorizzata	Se Autorizzata	Consentita	
Fuochi all'aperto	Vietati	Vietati	Vietati	
Balneazione	Consentita	Consentita	Consentita	
Snorkeling	Consentito	Consentito	Consentito	
Immersioni individuali (con autorespiratore)	Se Autorizzate	Se Autorizzate	Consentite	
Visite guidate subacquee	Solo tramite i locali centri d'immersione autorizz. da Co,Ges. AMP	Solo tramite i locali centri d'immersione autorizzati	Consentite	
Navigazione a Remi	Consentita	Consentita	Consentita	
Navigazione a Vela	Consentita	Consentita	Consentita	
Sci nautico e sport similari	Vietati	Vietati	Vietati	
Moto d'acqua e simili	Vietati	Vietati	Vietati	
Accesso navi da diporto (>24mt)	Vietato	Consentito solo a unità e compatibili in linea con all. IV e VI della MARPOL 73/78	Consentito	
Accesso imbarcazioni da diporto a motore (10<24 m)	Consentito solo a unità eco-compatibili dotate di casse raccolta e in linea con la Direttiva 2003/44/CE	Consentito solo a unità eco-compatibili dotate di casse raccolta e in linea con la Direttiva 2003/44/CE	Consentito	
Accesso natanti da diporto a motore (lunghezza <10mt)	Consentito	Consentito	Consentito	
Navigazione a motore navi da diporto (>24mt)	Vietata	Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentita	
Navigazione a motore Imbarcazioni da diporto (10<24mt)	Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentita	
Navigazione a motore Natanti da diporto (lunghezza <10mt)	Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentita	
Se autorizz, velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla c nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto di		Se autorizzate a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante	Consentite	
Ormeggio (a gavitello, punto fisso, ecc)	Consentito ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, in appositi campi boe individuati	Consentito in appositi campi boe individuati	Consentito	
Ancoraggio	Vietato	Consentito	Consentito	
Piccola pesca artigianale (definita da D.M. 14/09/1999)	Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010	Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010	Consentita	
Pesca a circuizione (cianciolo, lampara)	Vietata	Vietata	Vietata	
Pesca a strascico	Vietata	Vietata	Vietata	
Pesca con turbosoffianti	Vietata	Vietata	Vietata	
Pesca subacquea	Vietata	Vietata	Vietata	
Pesca sportiva subacquea	Vietata	Vietata	Vietata	
Pesca sportiva per residenti Pineto e Silvi	Vietata	Consentita	Consentita	
Pesca sportiva per non residenti	Vietata	Vietata	Consentita	
Pescaturismo e Ittiturismo	Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010	Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010	Consentita	
Ripopolamento attivo	Vietato	Vietato	Vietato	
Acquacoltura	Vietata	Vietata	Vietata	
Concessioni demaniali marittime	Adottate o rinnovate dagli enti competenti d'intesa con il Co.Ges. AMP	Adottate o rinnovate dagli enti competenti col parere del Co.Ges. AMP	Secondo le normative vigenti	

ATTENZIONE: Le indicazioni sopra riportate sono così sintetizzate a titolo puramente orientativo. Per qualunque dettagliata interpretazione fa fede il testo

## Art. 13 Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

## **DECRETO MINISTERIALE N.218 del 28 LUGLIO 2009**

Successivamente con il Decreto Ministeriale n. 218 del 28 luglio 2009 si dispone il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta come previsto dall'art.19, comma5 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991.

Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto dall'art.5 del decreto istitutivo, come riportato nell'art.3 del regolamento, sono consentite le seguenti attività nelle diverse Zone:

## a) le attività di soccorso e sorveglianza;

- b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
- c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
- d) la balneazione;
- e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;
- f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
- g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;

## l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
- l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
- l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
- l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei Comuni di Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

## Zona B di riserva generale

	m) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;  n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore;  o) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.
Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona B;      b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibilità di cui al successivo comma 2;      c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
	d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
Zona D di protezione	a) le attività consentite in zona B e C, liberamente.

## Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2009 n.218 all'art.6 prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite. Su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della Legge n.979 del 1982.

Difatti, presso ogni Capitaneria di Porto è istituita una Commissione di riserva, nominata con Decreto del Ministero della marina mercantile.

La Commissione di riserva affianca la Capitaneria di Porto e l'ente delegato alla gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene il funzionamento della riserva.

In particolare la Commissione di riserva dà il proprio parere alla proposta di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva.

Il regolamento è approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile e sentito il parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Entro i termini fissati dalla normativa, in data 8 ottobre 2010 il Co.Ges. AMP Torre del Cerrano ha provveduto a predisporre un testo di Regolamento confrontato pubblicamente in occasione di una due giorni di lavori appositamente organizzata a Torre Cerrano nel mese di settembre 2010, chiamata "Il Parco che Verrà" con i maggiori esperti della materia a livello nazionale e dal 9 ottobre 2010 aperto ad osservazioni con avviso pubblico.

Conclusa la fase di raccolta osservazioni il testo del REO, opportunamente modificato ed emendato, è stato inviato al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con note indirizzate al Direttore Generale della Direzione Protezione Natura e alla Dirigente della Divisione III.

Ci sono state diverse rivisitazioni sia da parte dell' Ente gestore della riserva che dalla Commissione di riserva su osservazione del Ministero dell'ambiente.

In data 3 luglio 2013 si portava a conoscenza il Ministero dell'Ambiente che in una seduta precedente effettuata con la Commissione di Riserva, tenutasi a Torre Cerrano il 1 giugno 2013, il Regolamento inviato già entro i termini al Ministero dell'ambiente, è stato preso in esame unitamente ai documenti di indirizzo adottati e i provvedimenti deliberati nell'arco di tre anni dalla prima stesura. E' stato constatato che i disciplinari applicativi allegati al Regolamento con documenti separati, venissero tenuti tali in modo da essere all'occorrenza facilmente modificabili dal Consiglio di Amministrazione. Alcuni di loro peraltro sono già approvati.

Ulteriore documento relativo all'uso del demanio rivolto ad accompagnare i gestori delle concessioni balneari verso la "caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari" è la Carta Europea Europea del Turismo Sostenibile. La certificazione CETS influisce e interagisce sulla applicazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione facendo già riferimento a due Disciplinari applicativi già inseriti nello stesso regolamento.

I disciplinari in allegato al Regolamento di esecuzione e organizzazione sono:

- 1. Disciplinare utilizzo logo AMP;
- 2. Indirizzi su Pulizia e Accessi all'arenile;
- 3. Indirizzi su Concessioni e Opere del demanio marittimo;
- 4. Disciplinare attività subacquee;
- 5. Delibera di individuazione delle aree di ancoraggio;
- 6. Disciplinare attività di pesca ricreativa;
- 7. Regolamento Guide del Cerrano
- -Disciplinare di Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti Balneari

In data 28 gennaio 2014 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente una riunione nella quale si sono discusse e accordate ulteriori modifiche e integrazioni alla bozza del regolamento.

Il Ministero in data 16 maggio 2014 ha recepito la bozza del regolamento con le modifiche richieste dall'ente gestore e dalla commissione di riserva limitatamente alla considerazione dell'ammissibilità rispetto alle finalità istituzionali di tutela dell'ambiente marino e del sistema nazionale delle aree marine protette.

A tal fine lo stesso Ministero ha apportato integrazioni e modifiche tali da rigenerare *ab initio* lo schema del Regolamento che doveva essere sottoposto alla Commissione di riserva prima della definitiva approvazione ministeriale.

La Commissione di Riserva si è riunita nuovamente in data 9 ottobre 2014 e non si è trovata concorde con quanto deciso dal Ministero poiché la Commissione di Riserva, dopo aver lavorato a più riprese per migliorare il testo e le proposte, sia dal punto di vista innovativo che di rilevanza nazionale, il Ministero non sembra l'abbia preso in considerazione.

La legge n. 241/1990 prevede espressamente il rilascio del parere della Commissione sulla versione finale del Regolamento di esecuzione e organizzazione ed impone al Ministero procedente di tenere conto sia delle osservazioni sia delle proposte effettuate dalla Commissione di Riserva.

In qualsiasi modo il Ministero decida, ovvero non accetti o ritenga opportuno apportare delle modifiche o ancora accetti positivamente quanto elaborato dalla Commissione, è necessario che fornisca delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Nel caso dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, invece, le proposte e le elaborazioni in bozza fanno da spola tra la Commissione di Riserva e il Ministero, ma sembra non arrivare mai alla fase conclusiva. Infatti il Ministero più di una volta non ha accettato le proposte e non ha tenuto conto delle valutazioni e innovazioni configurate nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, tale che ad oggi la Commissione si

trova di nuovo a dover esaminare non la bozza inviata e rielaborata nei periodi scorsi, ma una proposta ex novo del Ministero, senza peraltro che quest'ultimo fornisse delle motivazioni a supporto di tale decisione. E' chiaro che la Commissione di riserva ha preso una posizione significativa nei confronti del Ministero che, a questo punto, dovrà motivare il completo stravolgimento della proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Il Regolamento dell'Area Marina Protetta è in fase di esecuzione e nella sua stesura si terranno presenti i seguenti argomenti:

- Piano di Azione per la tutela della Caretta Caretta
- Piano di Azione Tursiope
- Piano strategico della Macroarea Montesilvano- Pineto
- Programma di Sviluppo Rurale 2004/2020
- Piano Forestale Regionale o gestione verde pubblico in relazione a gestione pinete litoranee
- Piano Regionale Faunistico-venatorio

#### **ELENCO DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE**

Oltre ai divieti regolamentati dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, vigono ulteriori ordinanze quali:

- Ordinanza di sicurezza balneare n.10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
- Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo
- L.R. 17 aprile 2014 n.19 riguardante le Norme di accesso alle spiagge degli animali da affezione. E' stata approvata dal Consiglio regionale con verbale n.182/5 dell'8 aprile 2014, pubblicata nel BURA 28 aprile 2014 n.48 Speciale ed entrata in vigore il 29 aprile 2014.
- Ordinanza Pinete del Comune di Pineto n.22 del 7 giugno2012- Norme comportamentali per l'uso delle pinete litoranee comunali
- Divieto di ancoraggio in Zona B e controllo attività di posa corpi morti sul fondale- Area Marina Torre del Cerrano- Delibera CdA n.15 del 25/05/2012.
- Indirizzi per la pulizia e accessi all'arenile
- Indirizzi per parere su concessioni e opere

#### ELENCO DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI MAGGIOR INTERESSE

- Piano Demaniale del Comune di Pineto
- Piano Demaniale del Comune di Silvi
- Piano regolatore del Comune di Pineto
- Piano regolatore del Comune di Silvi
- Piano Paesistico Regione Abruzzo
- Piano Paesaggistico Regione Abruzzo
- Piano Provinciale Territoriale di coordinamento

## Strumenti programmatici Comunitari in materia di Pesca professionale

Le aree marine protette nascono con il duplice obiettivo di:

- Proseguire un'azione di tutela
- Conservazione ambientale

L'area marina protetta infatti rappresenta un'opportunità per promuovere i valori territoriali, richiamando una fruizione turistica di qualità, attenta al paesaggio, alla cultura e alla tradizione, valorizzando i valori economici del territorio. Quindi da un lato si valorizza e protegge la biodiversità esistente e dall'altro si

attivano relazioni positive con gli attori locali e con le popolazioni per la diffusione delle conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti e dell'educazione ambientale unitamente alla promozione dei programmi di studio e della ricerca scientifica che consolidano i saperi e la consapevolezza dell'importanza delle variabili ambientali per una migliore qualità della vita.

Gli obiettivi della Convezione di Barcellona sono:

- Protezione della biodiversità marina e costiera e delle risorse marine;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da fonti terrestri;
- Rafforzamento delle risorse umane e coinvolgimento degli attori: ricerca, formazione, educazione, aumento della consapevolezza, partecipazione;
- Gestione Integrata delle Zone Costiere. Promuovere la fornitura di strutture turistiche sostenibili e migliorare il valore aggiunto del turismo perle comunità locali.

Rispetto agli obiettivi sopra descritti, il sistema delle AMP è orientato alla tutela e conservazione della diversità biologica marino-costiera, approntando apposite azioni di contrasto alla perdita di biodiversità.

Ad esempio l'incentivazione a pratiche di pesca compatibili con la protezione della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse marine ed il rafforzamento della cooperazione con gli operatori della pesca a livello locale e nazionale. In questo tipo di azioni rientrano anche quelle volte al recupero di sistemi agricoli e artigianali, tradizionali o arcaici quali essi siano, ovvero tecniche di pesca o altre attività marine, con ricadute non trascurabili anche in termini economici.

## Costi e benefici dell'AMP per la pesca

L'istituzione di una AMP comporta dei costi e dei benefici per la pesca. I costi sono dovuti alla chiusura delle aree di pesca e ai cambiamenti spaziali dello sforzo di pesca.

I benefici sono riconducibili alla conservazione degli ecosistemi e delle popolazioni ittiche e dei relativi servizi eco-sistemici nell'area protetta e fuori di essa.

I luoghi in cui sorge l'AMP generalmente sono aree caratterizzata sa una buona pescosità e dalla relativa prossimità ai centri urbani.

La chiusura delle zone di pesca induce i pescatori alla ricerca di nuove aree .

Qualora l'accesso ai pescatori locali sia consentita all'interno delle zone B e C, i regolamenti dell'AMP proibiscono l'uso di attrezzi e tecniche di pesca invasivi come la pesca a strascico che consentono una resa maggiore, ma a spese della flora e della fauna ittica.

Tutti i decreti istitutivi delle AMP italiane escludono totalmente le attività di pesca nella Zona A, zona di riserva integrale. La pesca è interdetta in questa superficie.

Nelle zone B e C sono sempre consentite le attività di pesca professionale, seppur con criteri diversi di regolamentazione. Nella maggior parte dei casi i requisiti necessari per svolgere l'attività di pesca all'interno delle AMP si basano sulla residenzialità, ovvero i pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti nel territorio delle AMP, hanno un'esclusiva di pesca potendo continuare a svolgere la propria attività beneficiando al contempo di una minore competitività con le zone limitrofe.

Questa misura offre un pieno vantaggio a coloro che da sempre hanno svolto attività di pesca, garantendo che le attività economiche preesistenti all'istituzione delle AMP, non vengano danneggiate.

Importanti risultati sono stati evidenziati dallo studio condotto da Unimar, centro unitario della ricerca operativa, un Consorzio costituito da 45 cooperative di ricerca e da 300 ricercatori che vantano consolidate esperienze nel campo della ricerca applicata agli ambienti acquatici, negli studi di fattibilità, progettazione ed assistenza tecnica degli impianti di acquacoltura, nella tutela degli ecosistemi marini e lagunari.

Lo studio condotto intitolato "Valutazione dell'incidenza delle aree marine protette italiane sulla risorsa alieutica e sull'attività di pesca", conclusosi nel 2007, ha evidenziato che la consistenza numerica dei

pescatori che dopo l'istituzione non posseggono più i requisiti necessari o non hanno ottenuto l'autorizzazione a pescare, è molto ridotta.

Ad ogni modo l'Ente gestore può prendere in considerazione non soltanto il principio di residenzialità, ma anche le consuetudini di pesca di un luogo, perché la flotta peschereccia opera in maniera itinerante.

In alcuni casi, come l'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" l'esercizio dell'attività di pesca è subordinato al rilascio di un'autorizzazione, finalizzata al controllo della non interferenza dell'attività di pesca con gli interessi collettivi di tutela delle risorse. I regolamenti che disciplinano le attività di pesca all'interno delle AMP autorizzano e/o consentono la pesca solo ai residenti in possesso della licenza alla data dell'istituzione e quindi all'uscita dei pescatori e delle cooperative operanti non vi è possibilità di ingresso per i nuovi.

La creazione di una AMP può produrre una ridistribuzione dello sforzo di pesca nelle zone dove la pesca è consentita e spostarsi nelle aree circostanti l'area protetta oppure in nuove aree di mare.

Si può evidenziare che i pescatori che pescano nelle zone confinanti con la AMPpossono beneficiare dell'effettospillover. Infatti i pesci adulti che migrano dall'area protetta alle zone esterne possono essere catturati dai pescatori.

Il cambiamento spaziale per i pescatori è maggiore in quanto i pescatori devono affrontare maggiori costi fissi per le imbarcazioni e per il carburante per raggiungere nuove aree di pesca poste a maggiori distanze. Inoltre diminuisce il tempo in cui gli strumenti di pesca possono restare in mare con relativi costi dovuti alla riduzione delle catture.

La chiusura dell'area di pesca può generare un aumento del numero di imbarcazioni nelle aree circostanti le AMP o nelle nuove aree, creando così una situazione di conflittualità diretta tra i pescatori per lo sfruttamento delle risorse.

Oltre agli effetti negativi ci sono anche effetti positivi della protezione sulle risorse alieutiche all'interno delle AMP, soprattutto dal punto di vista commerciale.

In particolare è stato osservato che nelle aree protette c'è l'effetto "rifugio" : all'interno delle AMP risultano presenti gli individui di grandi dimensioni, che sono i più sensibili alla pressione esercitata dalla pesca. Infatti i pesci di età più grandi non rappresentano soltanto un beneficio diretto per la pesca tradizionale, ma costituiscono anche individui più fecondi.

Un altro beneficio della protezione si manifesta sulla densità. Infatti dall'istituzione delle AMP si evidenzia un aumento di individui per tutte le categorie di pesci.

L'aspetto positivo rilevante è l'effetto *spillone* ovvero la migrazione delle specie ittiche dalla AMP verso l'esterno e la dispersione delle uova e delle larve.

L'effetto *spillover* può interessare aree situate a grande distanza dalla AMP, anche se diminuisce in funzione della distanza dal margine della riserva.

Il flusso delle larve e delle uova planctoniche dipende dalla peculiarità del ciclo vitale delle singole specie.

## Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi

La Legge n.963 del 14 luglio 1965 concerne la disciplina della pesca marittima.

Il Regolamento di esecuzione della legge suddetta in Italia è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968.

Successivamente è stato necessario introdurre un piano regolatore per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima con la Legge n.41 del 17 febbraio 1982 e successive modifiche.

Il Ministero della Pesca e Acquacoltura con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 disciplina la pesca dei molluschi bivalvi.

Il VI Piano nazionale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa mare in favore degli operatori attraverso le azioni che riguardano la gestione di aree di pesca.

La pesca dei molluschi bivalvi avviene con attrezzi diversi da attrezzi da traino.

Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn.44/95 e 515/98, denominati "Consorzi di gestione" e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole.

I Consorzi di gestione possono presentare al Ministero delle richieste di deroghe alla disciplina del Decreto 2000, validamente motivate e documentate ad esclusione di quelle degli articoli 2,3 e 4.

Ogni Consorzio di gestione ha un Comitato di coordinamento attivo per la verifica delle attività svolte e per assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca.

Dal 1 gennaio 2009 il Ministero, su proposta dei Consorzi, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi e all'eventuale revoca.

A questo dettato normativo fa eccezione la previsione del decreto ministeriale del 21 luglio 1998, art.2, che autorizza un numero di unità a pescare con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo.

In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili, restano ferme le disposizioni dell'art.89 del Regolamento sulla disciplina della pesca marittima DPR n.1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche.

Sull'intera partita è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi che abbiano:

- Dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso;
- Sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile.

Il Consorzio di gestione può adottare anche provvedimenti più restrittivi rispetto alla suddetta previsione.

I titolari delle autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi sono tenuti a presentare al Consorzio di gestione entro il giorno 5 di ciascun mese la dichiarazione statistica. A sua volta il Consorzio di Gestione entro il giorno 15 di ciascun mese trasmette al Ministero i dati delle pescato.

La mancata o irregolare dichiarazione è soggetta a sanzioni.

Inoltre il presente decreto disciplina l'ora di uscita dal porto delle unità. L'orario di inizio dell'uscita dal porto è fissato non prima delle ore 05.00 per il periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno, tenendo conto anche del tradizionale inizio dell'attività di piccola pesca e in particolare di quella esercitata con attrezzi da posta.

Vige il fermo attività nei giorni

- sabato, domenica e festivi a partire dal 1 ottobre al 31 marzo;
- sabato, domenica e festivi anche ogni altro giorno fissato dal Consorzio di gestione dal 1 aprile al 30 settembre.

Deroghe sono previste per il Mar Tirreno.

L'art. 6 prevede che il Consorzio di gestione determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie per almeno 2 mesi compresi tra aprile e ottobre.

E' fatto divieto pescare molluschi bivalvi nei seguenti periodi:

- Cannolicchi:
  - 1. Nel Mar Adriatico dal 1 aprile al 30 settembre
  - 2. Nel Mar Tirreno dal 1 aprile al 31 maggio
- Telline: dal 1 aprile al 30 aprile
- Tartufi: dal 1 giugno al 31 luglio

Durante i periodi di divieto di pesca è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idraulica.

La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi, nelle zone non in concessione, è consentita esclusivamente oltre la fascia di mezzo miglio dal limite delle concessioni.

Solo nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi a partire dalla distanza di 300 metri dal limite esterno delle concessioni.

La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno 3 metri.

L'art.7 prevede un massimo di pescato giornaliero per unità:

- le vongole, i longoni e cuori = Kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli
- le vongole veraci = kg 100
- i cannolicchi = kg 300
- tartufi e noci = kg 100
- fasolari = kg 350
- telline = kg 100
- cozze pelose, mussoli e canestrelli = kg 300


Ai fini dei controlli delle quantità massime giornalmente catturabili, i molluschi devono essere sbarcati non oltre l'orario consentito su punti autorizzati dal Compatimento marittimo.

Ogni unità di nave ha l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi limitatamente alle acque del compartimento di iscrizione.

### Strumenti di gestione della pesca


Gli strumenti di pesca adottati dai pescatori odierni, possono alterare i fondali e modificare e distruggere gli habiat.

Uno degli strumenti non concessi nelle AMP è la pesca con reti a strascico:



La pesca con le reti a strascico può alterare gli strati sedimentari del fondo e sollevare i sedimenti fini intorbidendo le acque. Al tempo stesso, le reti a strascico possono rimuovere gli organismi bentonici che non il "rifugio" delle specie ittiche oggetto di pesca. Inoltre con questo strumento verrebbero catturati accidentalmente anche specie che pur non avendo valore commerciale, possono avere una importante funzione ecologica.

Ulteriore strumento non concesso nelle AMP è la draga idraulica per la pesca delle vongole:



I motopescherecci che si dedicano alla pesca della vongola sono chiamati "turbosoffianti" e prendono il nome dallo strumento che utilizzano per la pesca sui fondali: la draga idraulica.

La draga idraulica è una "gabbia" metallica a forma di parallelepipedo che penetra nel fondo sabbioso grazie ad una lama che scende nel sedimento per qualche centimetro. L'imboccatura della draga è fornita di numerosi ugelli dai quali fuoriesce acqua ad alta pressione che smuove il sedimento facilitando sia la penetrazione dell'attrezzo nel fondale, che l'espulsione di fango e sabbia dalla gabbia.

La draga viene calata a prua e il traino avviene all'indietro in retromarcia utilizzando la potenza dell'elica; oppure tirando l'imbarcazione e l'attrezzo, grazie al verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata. La maglia della rete metallica, che costituisce la gabbia, ha dimensioni variabili a seconda della specie target ed a vincoli imposti da specifiche ordinanze.

L'ampiezza della maglia determina la selettività dell'attrezzo. E' questa una tecnica di pesca ampiamente utilizzata nella marineria e con tale metodo si pescano diversi bivalvi come vongole, cannolicchi e fasolari.

E' chiaro dunque che le "turbosoffianti" provocano un sommovimento dei fondali, sotto l'influsso dell'elevata pressione dell'acqua espulsa, annullando così ogni forma di vegetazione subacquea e alterando la composizione faunistica presente.

Come dimostra toto da diversi studi, anche gli organismi che sfuggono alla draga, tra l'altro, subiscono "stress" consistenti tali da non consentire di ritrovare in brave tempo il proprio equilibrio nell'ambiente circostante e per questo spesso muoiono o divengono facile preda per altri organismi.

## Strumenti programmatici Piccola pesca costiera (art.26 del Reg. (CE) n.1198/2006)

Il Regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (FEP) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

Per settore pesca si intende il settore economico che comprende tutte le attività di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La zona di pesca si considera una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore.

Gli obiettivi previsti dalla FEP sono previsti nell'art.4 del Reg. (CE) e sono finalizzati:

- sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
- promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
- favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
- rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
- incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
- promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari

comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Il Reg. (CE) n. 1198/2006 è composto di TITOLI X.

Il Titolo IV è suddiviso per cinque assi prioritari di cui i primo dedicato alle misure di adeguamento della flotta da pesca comunitaria, e l'art. 26 del Regolamento è interamente dedicato alla «piccola pesca costiera».

Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all'articolo 27 a favore della piccola pesca costiera. Inoltre può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

- migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
- promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
- incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;
- migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

E' previsto, inoltre, nell'art. 42 del Reg.(CE) che il FEP può a finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nelle Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse della pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

## Piano di zonazione della Regione Abruzzo per la pesca della vongola – DGR n.807 del 5 dicembre 2014.

La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano della zonazione relativa alla pesca delle vongole lungo la costa Abruzzese . In particolare è stata:

- approvata la Relazione tecnico scientifica delle attività relative al "Programma di monitoraggio dei molluschi marini nella Regione Abruzzo" redatta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
- approvata la "Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo Zone di produzione e raccolta di Venus gallina" ai sensi del Regolamento (CE) 854/04;
- approvato il "Piano di sorveglianza sanitaria dei molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini"
- abrogata la precedente deliberazione di Giunta Regionale n.1713 del 1 luglio 1998 riguardante l'"Approvazione della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo, in applicazione al D.Lgs. n.530 del 30 dicembre 1992 recante l'"Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi";
- di dare atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 5 dicembre 2014 costituisce provvedimento definitivo.

Per quanto riguarda l'area protetta, la Regione Abruzzo in delibera non ha escluso dalla pesca l'intera AMP, ma solo la Zona B.

Ciò è rilevabile anche da uno studio cartografico del Dott. Alessandro Lombardi, dal quale risulta che da una sovrapposizione delle due cartografie, la Classificazione delle Aree di Pesca e il confine SIC e le zone dell'AMP, le aree coincidono con le acque protette sovrapponendosi sino alla Zona B.

E' chiaro, pertanto, che è necessaria una spiegazione scientifica per il seguente operato alquanto singolare.